

IL DIRITTO ISLAMICO TRA TRADIZIONE E MODERNITÀ

DEBORAH SCOLAR

Ricercatrice di diritto islamico e dei paesi islamici – Università di Roma Tor Vergata

21 aprile 2016

Deborah Scolart, esperta di diritto comparato, di diritto islamico e di paesi islamici, nella conferenza dello scorso 21 aprile ci ha aiutati a riflettere e a dipanare una serie di dubbi e preconcetti su un mondo lontano e poco conosciuto, con cui gli avvenimenti sociali e politici quotidianamente ci portano a confrontarci.

Il diritto musulmano è il diritto dell'Islam, nato con la religione islamica e rappresenta un sistema allo stesso tempo religioso, politico e giuridico disciplinato dalla *shari'a*.

Il termine *shari'a* indica "la via diritta rivelata da Dio agli uomini", dunque un diritto religioso con un significato molto esteso riguardante il messaggio monoteistico inviato da Dio a ebrei, cristiani e musulmani; ma per i musulmani presenta delle particolarità.

Il Corano, che è "verbo divino", è la prima fonte del diritto, contiene le rivelazioni che Muhammad ritenne di aver ricevuto direttamente da Dio in un arco di tempo che va dal 610 d.C. fino alla sua morte nel 632 d.C.

La Sunna, che significa "tradizione", è la seconda fonte del diritto, si riferisce al modo di comportarsi di Muhammad in quanto uomo, la cui condotta è ispirata da Dio, e quindi ogni suo detto, fatto o anche silenzio acquista efficacia normativa.

Poiché l'Islam si manifesta in un contesto geografico ben preciso, l'attuale Arabia Saudita, in una comunità fatta di nomadi, in una società fluida senza Stato, alla morte del Profeta si è reso necessario interpretare la *shari'a* per ricavare dalle fonti le regole della vita quotidiana. Questa operazione va sotto il nome arabo di *fiqh*, che è la "scienza del diritto", frutto dell'opera interpretativa degli uomini, cioè dei giuristi, incaricati di interpretare la legge divina rispondendo a problemi contingenti e concreti della comunità. In particolare il *fiqh* consiste nell'estrarre dalle radici del diritto qualificazioni sharaitiche - religiose del comportamento dell'uomo nelle diverse gradazioni che vanno dall'atto obbligatorio, proibito, consigliato, lecito e sconsigliato.

I giuristi nel tempo danno vita a quello che è il diritto musulmano che regola lo statuto personale, il matrimonio, la filiazione, le successioni, alcuni fattispecie di reati penali; si occupa del diritto civile e commerciale.

Il califfo, guida politica e spirituale, colui che sostituisce il profeta Muhammed nelle sue funzioni di capo della comunità, garantisce il rispetto e l'applicazione della legge rivelata, è subordinato alla *shari'a*, non può interpretare la legge ma solo applicarla. Ciò non ha impedito, nel corso della storia, a califfi e sultani di dare vita a una produzione giuridica necessaria per l'amministrazione dello Stato. A partire dall'Impero Ottomano e poi con la colonizzazione, si sono verificati vari percorsi di codificazione per modernizzare la *shari'a*, adattando il diritto nato secoli prima con il diritto moderno di matrice laica ed europea. Questo processo riformatore è avvenuto in maniera diversa a seconda del contesto geografico e politico, a seconda della tradizione sunnita o sciita.

È attualmente in corso un dibattito veramente acceso tra riformatori progressisti e i contestatori, la cui forma più totale è espressa da Isis, che hanno come modello esistenziale l'Islam del Profeta e tendono a idealizzare il modello sociale e giuridico di quattordici secoli fa, un modello che ha garantito all'Islam di diventare la seconda grande religione del mondo, con più di sessanta Paesi che la professano. Questo conflitto ideologico tra riformatori musulmani progressisti e conservatori è una lotta dilaniante interna all'Islam nei termini di identità, uno scontro ideologico in atto, prima di quello militare.